

Documento di consultazione sulla scelta di esercizio delle discrezionalità in materia segnaletica previste dal Regolamento (UE) 1114/2023 come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 e dagli Orientamenti dell'EBA in materia di obblighi informativi per gli emittenti di ART e EMT.



Qual è l'oggetto della consultazione?

La consultazione pubblica ha ad oggetto l'esercizio da parte della Banca d'Italia delle discrezionalità in materia segnaletica relative all'applicazione agli emittenti di *asset-referenced token* ("ART") ed *e-money token* ("EMT") con valore di emissione inferiore a € 100 mln:

- (i) degli obblighi informativi di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 1114/2023 ("MiCAR") come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 ("ITS EBA reporting");
- (ii) degli ulteriori obblighi informativi previsti dagli Orientamenti dell'EBA (EBA/GL/2024/16 – "GL EBA reporting").



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni con riguardo alle discrezionalità sopra richiamate, il cui esercizio è rimesso alla Banca d'Italia in qualità di autorità nazionale competente ai sensi dei titoli III e IV di MiCAR, come attuato in Italia dal d.lgs. 129/2024.

Per maggiori info, clicca [qui](#).



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge agli emittenti di ART (banche / SIM di classe 1 nonché emittenti specializzati, SIM diverse da quelle di classe 1, IP e IMEL autorizzati all'emissione di ART) ed EMT (banche e IMEL), nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione.



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito *web* della Banca d'Italia, tramite *pec* oppure in forma cartacea. Per maggiori info, clicca [qui](#).



Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

La Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre il testo finale delle disposizioni, che verrà pubblicato sul sito *web* dell'Istituto, ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge. La Banca d'Italia provvederà altresì a pubblicare un “resoconto della consultazione”, salvo che non sussista una ragione di esclusione dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 8 del Provvedimento del 9 luglio 2019 riguardante l'adozione di atti normativi. Per maggiori info, clicca [qui](#).

Obiettivi della presente consultazione

Ai sensi del Regolamento (UE) 1114/2023 (*Markets in Crypto Assets Regulation* – “MiCAR”) gli emittenti di *asset-referenced tokens* (“ART”) devono trasmettere alle autorità competenti, sulla base di schemi segnaletici armonizzati previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 (“ITS EBA reporting”), le informazioni aventi ad oggetto: (i) il numero di possessori del token; (ii) il valore del token e della *reserve of assets*; (iii) le transazioni effettuate mediante il token. I medesimi obblighi informativi si applicano anche agli emittenti di EMT non denominati in una valuta UE, ai sensi dell’art 58(3) MiCAR.

Per espressa previsione del Regolamento, gli emittenti di ART e gli emittenti di EMT inviano le segnalazioni sopra richiamate con cadenza trimestrale per gli ART e gli EMT con valore di emissione superiore a € 100 mln. Ciò al fine di (i) verificare se gli ART / EMT sono utilizzati ampiamente come mezzi di scambio e (ii) intercettare così eventuali fenomeni di c.d. “*currency substitution*”, a fronte dei quali le autorità competenti possono imporre le misure restrittive previste dall’art. 23 MiCAR. L’art. 22(2) MiCAR attribuisce inoltre alle autorità competenti la facoltà di richiedere che gli emittenti trasmettano le informazioni anche in relazione ad ART / EMT con valore di emissione inferiore a € 100 mln.

Ad integrazione di detti obblighi, lo scorso dicembre l’EBA ha adottato propri Orientamenti (EBA/GL/2024/16 – “GL EBA reporting”), che introducono schemi segnaletici armonizzati per trasmettere alle autorità competenti le informazioni in materia di: (i) i requisiti prudenziali e la composizione dei fondi propri; (ii) l’ammontare e la composizione della *reserve of assets* e dei requisiti di liquidità; (iii) le informazioni necessarie a verificare il rispetto dei criteri per la valutazione delle significatività degli ART e EMT.

Al fine di consentire agli emittenti di ART / EMT l’invio di tali segnalazioni, le GL prevedono inoltre schemi segnaletici che gli emittenti dovrebbero richiedere ai CASP per la trasmissione delle informazioni necessarie per il rispetto degli obblighi sopra descritti.

In linea con quanto previsto per le segnalazioni effettuate ai sensi dell’ITS reporting, anche le segnalazioni introdotte dalle GL devono essere trasmesse all’autorità competente con cadenza trimestrale e con riferimento ad ART / EMT con un valore di emissione superiore a € 100 mln. Fanno eccezione le informazioni sui requisiti di fondi propri, che devono essere comunicate a prescindere dal valore di emissione. Analogamente all’ITS EBA reporting, è fatta salva la possibilità – a discrezione dell’autorità competente – di applicare gli altri obblighi informativi anche agli emittenti di ART / EMT con un valore di emissione inferiore a €100 mln.

La Banca d’Italia intende esercitare le discrezionalità sopra richiamate per prevedere l’applicazione di alcuni obblighi segnaletici previsti dall’ ITS EBA reporting e dalle GL EBA reporting anche agli ART / EMT con valore di emissione inferiore a € 100 mln al fine di disporre delle informazioni necessarie all’efficace esercizio dei compiti alla stessa attribuiti da MiCAR come attuato dal d.lgs. 129/2024.

Il presente documento è quindi finalizzato ad acquisire dai soggetti interessati gli elementi informativi sulla proposta di esercizio delle discrezionalità sopra richiamate (cfr. articolo 3 del Regolamento della Banca d’Italia sull’adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare, [Provvedimento del 9 luglio 2019](#)).

Analisi di impatto della regolamentazione

In conformità con l’art. 5 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), il presente documento di consultazione include l’analisi di impatto della regolamentazione, redatta in modalità semplificata (“AIRS”). L’AIR valuta i costi e i benefici connessi con l’esercizio delle discrezionalità attribuite alla Banca d’Italia,

che consentono di prevedere l'applicazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 22 MiCAR - come specificati dall'ITS EBA *reporting* - e dalle GL EBA *reporting* agli emittenti di ART / EMT con valore di emissione inferiore a 100 milioni di euro.

Le risultanze dell'AIR supportano l'esercizio della discrezionalità, estendendo l'applicazione di una parte degli obblighi informativi sopra richiamati anche agli ART / EMT con valore di emissione inferiore a € 100 milioni di euro. Le informazioni oggetto di comunicazione sono ritenute necessarie per la supervisione e il monitoraggio periodico degli emittenti da parte della Banca d'Italia. Allo stesso tempo, l'estensione dell'obbligo informativo è parziale e non integrale in applicazione del principio di proporzionalità, teso ad assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle norme in discorso con minore sacrificio degli interessi dei destinatari.

Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento ai seguenti indirizzi:

- ram@pec.bancaditalia.it qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all'indirizzo; oppure
- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Delle Quattro Fontane 121/123, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it.

In conformità con l'articolo 6 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte ricevute saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione. In conformità con l'articolo 4 del medesimo Provvedimento, per agevolare la valutazione dei contributi ricevuti si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui essi si riferiscono.

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa; i rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti. Resta salvo, in ogni caso, quanto indicato nell'ultimo periodo della sezione successiva.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione nonché gli addetti autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento, Banca d'Italia - Servizio Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Banca d'Italia può essere contattato presso via Nazionale 91, 00184 ROMA, o al seguente indirizzo e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare il testo finale delle disposizioni, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6, comma 1, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#). Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, il testo finale delle disposizioni verrà pubblicato, come di consueto, sul sito *web* della Banca d'Italia.

Con l'emanazione del testo finale delle disposizioni oppure entro sessanta giorni dalla stessa, la Banca d'Italia darà conto, con apposito documento, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati ("resoconto della consultazione"). Non sussiste un obbligo per la Banca d'Italia di fornire riscontro puntuale su ogni singolo commento; inoltre il resoconto della consultazione potrà essere redatto anche in forma sintetica. In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare se ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con l'art. 3, comma 4, del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

Discrezionalità oggetto di consultazione

1.1. Discrezionalità prevista dall'ITS EBA reporting:

In base all'art. 22(1) MiCAR, gli emittenti di ART con un valore di emissione superiore a € 100 mln sono tenuti a trasmettere con cadenza trimestrale all'autorità competente le seguenti informazioni: (i) il numero di possessori dell'ART (*template* S01.00); (ii) il valore dell'ART emesso e l'entità e la composizione della riserva di attività (*template* S02.00, S03.01 e S03.02); (iii) il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere nel trimestre pertinente (*template* S04.01, S04.02, S04.03 e S04.04); (iv) una stima del numero medio e del valore aggregato medio delle operazioni giornaliere associate agli usi dell'ART come mezzo di scambio in un'area monetaria unica (*template* S05.00). Queste informazioni devono essere trasmesse sulla base degli schemi armonizzati contenuti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902.

Analoghi obblighi informativi si applicano – per effetto del rinvio di cui all'art. 58(3) MiCAR –agli emittenti di EMT non denominati in valuta UE.

Le autorità competenti possono esigere che gli emittenti trasmettano le informazioni sopra richiamate anche in relazione a ART / EMT emessi con un valore inferiore a € 100 mln.

Gli obblighi informativi in esame hanno lo scopo di consentire alle autorità competenti di valutare se ART e EMT (questi ultimi ove non denominati in una delle valute ufficiali dell'UE) siano utilizzati ampiamente come mezzi di scambio e intercettare così eventuali fenomeni di c.d. “*currency substitution*”. Queste informazioni sono peraltro trasmesse alla BCE o alla banca centrale dello Stato membro la cui valuta ufficiale non è l'euro e alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti dell'emittente. Al superamento di determinate soglie previste dall'art. 23(1) MiCAR, le autorità competenti possono interrompere l'emissione del token o imporre altre misure restrittive (es. l'imposizione di un importo nominale minimo) al fine di garantire una diminuzione tempestiva nell'utilizzo come mezzo di scambio. Per questo motivo, gli obblighi informativi previsti dall'art. 22 MiCAR non riguardano anche gli EMT denominati in valuta UE.

1.2. Discrezionalità prevista dalle GL EBA reporting:

Le GL EBA *reporting* introducono in capo agli emittenti di ART / EMT l'obbligo di trasmettere informazioni in materia di requisiti prudenziali, composizione delle riserve e valutazione delle significatività degli ART / EMT e definiscono schemi segnalatici armonizzati per la loro trasmissione ⁽¹⁾. In particolare, sono introdotte segnalazioni su:

(i) ammontare e composizione della riserva di attività (*template* S03.03). La segnalazione di queste informazioni è dovuta dagli emittenti di ART (incluse le banche) e dagli IMEL che emettono EMT (significativi e non);

⁽¹⁾ Cfr. Allegato 1 (Comunicazione per gli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica) delle GL EBA *reporting* che prevede i modelli S03.03, S09.01, S09.02, S10.01, S10.02, S10.03.

(ii) fondi propri (*template* S09.01 e S09.02). La segnalazione è dovuta dagli emittenti di ART (escluse le banche) e, di regola, dagli IMEL che emettono EMT significativi ⁽²⁾;

(iii) informazioni aggiuntive utili per la valutazione della significatività degli ART / EMT (*template* S10.01, S10.02 e S10.03) ⁽³⁾.

Inoltre, in base alle stesse GL EBA *reporting*, è esteso anche agli emittenti di EMT denominati in valute ufficiali dell'UE l'obbligo di trasmettere le seguenti informazioni previste dall'ITS EBA *reporting*:

(i) numero di possessori del token (*template* S01.00, applicabile sia agli IMEL sia alle banche che emettono EMT);

(ii) valore del token e entità della *reserve of assets* (*template* S02.00, applicabile sia agli IMEL sia alle banche che emettono EMT; queste ultime limitatamente alle informazioni relative al valore del token);

(iii) composizione della *reserve of assets* (*template* S03.01; S03.02; applicabili ai soli IMEL);

(iv) transazioni giornaliere relative all'EMT emesso (*template* 04.01, S04.02; S04.03 e S04.04, applicabili sia agli IMEL sia alle banche che emettono EMT).

Al fine di consentire agli emittenti di ART / EMT la segnalazione di tali informazioni all'autorità di vigilanza, le GL prevedono inoltre schemi segnaletici che gli emittenti dovrebbero richiedere ai CASP per la trasmissione delle informazioni necessarie.

In linea con quanto previsto dall'art. 22 MiCAR e dagli ITS EBA *reporting*, gli obblighi informativi hanno cadenza trimestrale e sono applicabili con riferimento ai *token* con un valore di emissione superiore a € 100 mln. Fanno eccezione le segnalazioni relative ai requisiti di fondi propri, che devono essere comunicate all'autorità competente indipendentemente dal valore di emissione del *token*. Le autorità competenti possono, come nel caso delle segnalazioni previste dall'ITS, estendere l'applicazione degli obblighi informativi ai *token* con un valore di emissione inferiore a €100 mln.

1.3. Scelta di esercizio delle discrezionalità

La Banca d'Italia ritiene opportuno esercitare le discrezionalità ad essa attribuite, estendendo l'applicazione di una parte degli obblighi informativi in questione anche agli ART / EMT con valore di emissione inferiore a € 100 mln. In particolare, con riguardo sia all'ITS sia alle GL, agli emittenti verrebbe richiesto di comunicare le informazioni relative al valore del *token* emesso nonché all'entità e alla

⁽²⁾ La segnalazione delle informazioni sui fondi propri è dovuta anche dagli IMEL che emettono EMT non significativi nel solo caso in cui l'autorità competente abbia imposto il rispetto degli specifici requisiti di fondi propri previsti da MiCAR per gli emittenti di *token* significativi.

⁽³⁾ Si segnala che la qualificazione di un ART / EMT come "significativo" comporta ai sensi di MiCAR l'applicazione nei confronti degli emittenti di requisiti più stringenti nonché l'attribuzione di alcune funzioni di vigilanza all'EBA.

composizione della *reserve of assets*.

La Banca d'Italia intende dunque richiedere le informazioni previste nei *template* S02.00, S03.01, S03.02 (valore del *token* emesso, entità e composizione della *reserve of assets*) anche per le emissioni di token inferiori a € 100 mln:

- (i) per l'emissione di ART non significativi (considerato che la competenza per quelli significativi è dell'EBA), alle banche / SIM di classe 1, nonché agli emittenti specializzati di ART, SIM diverse da quelle di classe 1, IP e IMEL autorizzati all'emissione di ART ai sensi del d.lgs. 129/2024;
- (ii) per l'emissione di EMT, agli IMEL che emettono EMT non significativi (considerato che la competenza per quelli significativi è dell'EBA) e alle banche (per EMT significativi e non), limitatamente al *template* S02.00 (considerato che queste ultime, ai sensi di MiCAR, non sono tenute a specifici requisiti di *reserve of assets* per gli EMT emessi) ⁽⁴⁾.

Tale impostazione consentirebbe alla Banca d'Italia di disporre delle informazioni necessarie a vigilare sul rispetto dei requisiti in materia di *reserve of assets* che rappresentano uno dei principali presidi per assicurare la rimborsabilità dei *token*, condizione necessaria ad assicurare la stabilità degli emittenti e del mercato nel suo complesso. Al tempo stesso, l'estensione soltanto di parte degli obblighi informativi (i.e. quelli relativi alla *reserve of assets*) consentirebbe di contenere gli oneri operativi in capo agli emittenti, in applicazione del principio di proporzionalità.

Quanto agli obblighi informativi previsti dall'ITS EBA *reporting*, riguardanti al numero di possessori e le transazioni effettuate mediante uno specifico ART / EMT, non si è ritenuto di prevederne già in questa fase l'estensione alle emissioni sotto-soglia, atteso che l'attuale stato di sviluppo del mercato caratterizzato dall'assenza di emittenti aventi sede in Italia (cui si applicherebbero gli obblighi in esame) non consente di valutare l'effettiva necessità di acquisire informazioni per le emissioni di importo inferiore a quello della soglia fissata in via regolamentare.

Resta fermo che tale scelta potrà essere rivista in futuro in ragione degli sviluppi del mercato e non preclude la possibilità per l'autorità di vigilanza di chiedere ai soggetti interessati tutte le ulteriori informazioni che dovessero risultare necessarie.

2. Analisi di impatto della regolamentazione semplificata (AIRS)

La Banca d'Italia, in qualità di autorità nazionale competente ai sensi dei titoli III e IV MiCAR ⁽⁵⁾, ha svolto la presente analisi di impatto della regolamentazione per valutare costi e i benefici connessi con l'esercizio delle discrezionalità ad essa attribuita dall'art. 22 MiCAR e dall'ITS EBA *reporting*, nonché dalle GL EBA *reporting*.

L'analisi di impatto è svolta in modalità semplificata (AIRS), tenuto conto che al momento non sono disponibili dati sui costi connessi all'applicazione degli obblighi di

⁽⁴⁾ Si rammenta infatti che - ai sensi del d.lgs. 129/2024 - la Banca d'Italia è competente: (i) assieme alla Consob, per la supervisione degli emittenti di ART (banche SI e LSI, SIM di classe 1, emittenti specializzati, nonché SIM diverse da quelle di classe 1, IP e IMEL, se autorizzati all'emissione di ART); (ii) in via esclusiva per la supervisione degli IMEL e delle banche LSI che emettono EMT, nonché - per i profili non strettamente prudenziali - delle banche SI emittenti di EMT.

⁽⁵⁾ Cfr. art. 3 del d.lgs. 129/2024.

reporting alle emissioni sotto-soglia, trattandosi di un settore ancora in fase di costituzione. La presente analisi è basata pertanto su valutazioni di natura qualitativa.

Ai fini dell'analisi costi-benefici sono state individuate le seguenti opzioni regolamentari:

H1 - *Applicare agli emittenti di ART / EMT con valore di emissione inferiore a 100 milioni di euro tutti i modelli informativi oggetto di discrezionalità, ovvero diversi dal modello S09: per l'ITS EBA reporting, i modelli S01.00, S02.00, S03.01, S03.02, S04.01, S04.02, S04.03, S04.04, S05.00; per le GL EBA reporting, i modelli S03.03, S10.01, S10.02, S10.03.*

H2 - *Applicare agli emittenti di ART/EMT con valore di emissione inferiore a 100 milioni di euro solo alcuni dei modelli informativi oggetto di discrezionalità, ovvero diversi dal modello S09: S02.00, S03.01, S03.02, previsti dall'ITS EBA reporting e S03.03, previsto dalle GL EBA reporting.*

H3 - *Applicare alle emissioni di importo inferiore a 100 milioni di euro i soli modelli obbligatori sui fondi propri (S09), previsti dalle GL EBA reporting (ossia non esercitare le discrezionalità).*

Analisi costi-benefici

Benefici

I benefici delle diverse opzioni sono misurati in relazione all'utilità delle informazioni richieste per l'attività di supervisione.

L'opzione H1 comporta benefici massimi per la Banca d'Italia, che riceverebbe un flusso informativo periodico completo in grado di supportare al meglio l'attività di supervisione. Sarebbe infatti possibile non solo verificare il rispetto dei requisiti prudenziali da parte degli emittenti ma anche monitorare eventuali casi di utilizzo di ART / EMT come mezzo di scambio, anche laddove non denominati in valuta UE e con valore di emissione inferiore a € 100 mln.

Al contrario, con l'opzione H3 gli emittenti sarebbero tenuti esclusivamente al rispetto degli obblighi informativi in materia di fondi propri. La Banca d'Italia non disporrebbe quindi delle informazioni necessarie a verificare il rispetto dei requisiti riguardanti la *reserve of assets*. Tenuto conto della centralità di detti requisiti per assicurare (i) la stabilità dell'emittente, presidiandone i rischi di liquidità e (ii) il soddisfacimento del diritto di rimborso dei detentori di ART / EMT, tale opzione avrebbe benefici minimali per la Banca d'Italia, consentendo una vigilanza di mera *compliance* e non dotata di elementi informativi che consentano un monitoraggio efficace e interventi tempestivi.

L'opzione H2 estende agli emittenti di ART/EMT con valore di emissione inferiore a € 100 mln solo i modelli informativi più rilevanti per la supervisione, ovvero quelli sulla *reserve of assets*. Tale opzione, pur comportando una perdita informativa per la Banca d'Italia, le assicura benefici elevati perché consente comunque di svolgere l'attività di supervisione sui principali elementi oggetto di valutazione periodica nonché di presidiare in maniera efficace i rischi sottesi agli ART / EMT con valore di emissione inferiore a € 100 mln. L'eventuale acquisizione di dati o informazioni non inclusi nel reporting periodico - effettuata in sede di supervisione - sarebbe limitata alle sole situazioni meritevoli di approfondimento, attraverso l'esercizio dei poteri informativi attribuiti alla Banca d'Italia dal MiCAR.

Costi

Il rispetto degli obblighi segnaletici comporta oneri di natura *una tantum*, legati all'implementazione del nuovo impianto informativo-contabile per la produzione delle informazioni richieste, e ricorrenti, legati all'invio periodico del flusso di dati.

L'opzione H1 comporta, rispetto a H2 e H3, costi più elevati per i destinatari, poiché richiede loro l'invio periodico di tutte le informazioni previste dall'art. 22 MiCAR e dall'ITS EBA *reporting* nonché dalle GL EBA *reporting*.

Al contrario, l'opzione H3 comporta gli oneri più ridotti, essendo limitata alle sole informazioni sui fondi propri.

L'opzione H2, che si colloca tra le precedenti, pur mantenendo la maggioranza dei *data point* complessivi dei modelli informativi, comporta una riduzione significativa degli oneri sia di impianto che ricorrenti, eliminando dall'obbligo di segnalazione diversi modelli informativi.

Conclusioni

L'opzione H1 comporta benefici massimi per la Banca d'Italia ma anche gli oneri più elevati per i destinatari delle norme. Al contrario, l'opzione H3 comporta i costi più ridotti per gli emittenti ma benefici minimi per la Banca d'Italia, che non avrebbe informazioni sufficienti per svolgere l'attività di supervisione in modo adeguato. L'opzione H2 riduce i costi connessi con l'implementazione e l'invio ricorrente delle informazioni (almeno rispetto all'opzione H1) ma allo stesso tempo assicura alla Banca d'Italia un adeguato svolgimento dell'attività di supervisione sugli emittenti di ART / EMT "sotto-soglia"; **H2 è pertanto individuata come l'opzione che assicura il miglior rapporto costi-benefici tra le alternative valutate.**